

Studio Dragone

Ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti tecnici del Tribunale di Milano
Viale Brianza 20 - 20127 Milano - Tel: 02.2613516 - Fax: 02.2613914

Le pubblicazioni dello staff: Rossella Pol

[[profilo professionale](#)] [[invia un commento](#)] [[sottoporti un quesito](#)]

14 aprile 2000, Italia Oggi

Fascicolo fallimentare senza regole

Nello svolgimento dell'attività professionale può sorgere l'esigenza di dover consultare il "fascicolo fallimentare", che normalmente è situato nella cancelleria del Giudice Delegato e contiene atti del tutto eterogenei tra loro. In realtà, a fronte di tale apparentemente banale constatazione, sussistono alcune interessanti problematiche giuridiche, dovute alla peculiarità della procedura fallimentare.

E' curioso *in primis* notare come l'esistenza stessa del fascicolo fallimentare non sia minimamente prevista dalla legge fallimentare, nella quale non ve ne è alcun cenno. Soccorre peraltro in tal senso quanto previsto dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ove è esplicitamente affermato che il cancelliere debba formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non sia prevista dalla legge.

D'altra parte, pur essendo la procedura fallimentare assimilabile ad un procedimento esecutivo, non tutto ciò che la riguarda può essere così facilmente spiegato facendo ricorso alle norme del processo civile: la stessa Suprema Corte di Cassazione ha escluso difatti che al procedimento fallimentare si possano applicare *sic et simpliciter* le disposizioni dettate dal codice di rito per la copia e la collazione degli atti detenuti dai pubblici depositari e cancellieri.

Il fallimento è una procedura di particolare natura: non un procedimento civilistico *stricto iure*, ma un procedimento *sui generis*, caratterizzato da un impulso officioso ed inquisitorio, peraltro diretto a perseguire finalità anche pubblicistiche, con implicazioni persino a carattere penale.

E' noto come tale istituto nasca con finalità repressive nei confronti del fenomeno - così allarmante sotto l'aspetto economico - dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale, tanto che in epoche lontane per il fallito erano previste persino vessazioni e umiliazioni pubbliche.

Le particolari caratteristiche della procedura fallimentare sono state rammentate dalla Corte di Cassazione nelle rare occasioni in cui è stata adita da taluni soggetti che lamentavano la violazione del loro presunto diritto a consultare il fascicolo fallimentare; in tali occasioni la Suprema Corte ha escluso la sussistenza di un diritto da parte di chiunque alla libera cognizione del fascicolo fallimentare nel suo complesso.

Ed infatti la Cassazione, sin da un'illuminante sentenza del 1972, ha ritenuto che, salvo i casi di atti dichiarati consultabili da chiunque o da particolari soggetti destinatari degli effetti dell'atto, i terzi possano consultare solo quegli specifici atti e documenti contenuti nel fascicolo fallimentare per i quali sussista un interesse qualificato diretto, concreto e attuale, il cui accertamento è demandato al giudice delegato alla procedura, rientrando nel generico potere di quest'ultimo - previsto dall'art. 25 legge fallimentare - di dirigere le operazioni di fallimento.

Occorre pertanto distinguere fra gli atti inseriti nel fascicolo, quali possono essere oggetto di libera consultazione e quali siano viceversa gli atti non consultabili.

Come noto agli addetti ai lavori esistono alcuni atti di pubblico dominio, che in quanto tali possono essere consultati da tutti, come ad esempio la stessa sentenza dichiarativa di fallimento, che deve essere pubblicata e affissa.

Taluni altri atti sono dalla stessa legge fallimentare dichiarati visibili ed accessibili ai creditori (stato passivo definitivo, piano di riparto); altri ancora possono essere esaminati dai terzi come i decreti del giudice delegato, che possono esser impugnati da chiunque vi abbia interesse.

Alcuni atti sono invece diretti solo a determinati soggetti, e pertanto comportano soltanto per costoro un interesse al loro esame.

Vi sono infine degli atti che la Corte ritiene debbano ritenersi strettamente riservati, per l'esistenza di un obbligo di segretezza discendente da ragioni di interesse pubblico e di salvaguardia delle esigenze processuali peculiari al procedimento fallimentare: ne è un importante esempio la relazione del curatore ex art. 33 L.F., che può anche contenere e formulare giudizi in ordine all'eventuale responsabilità penale del fallito e dei terzi, agli atti da impugnare, ai giudizi da proseguire e alla valutazione dei beni. Si tratta, con tutta evidenza, di fatti la cui riservatezza si rende necessaria per un corretto svolgimento della stessa procedura concorsuale.

Un'ultima considerazione in merito alla scarsità di pronunce giudiziali relative all'argomento, che potrebbe far supporre che all'atto pratico la consultabilità del fascicolo fallimentare non sia fonte di eccessivi problemi per gli interessati.

Al riguardo si è sostenuto che tale fenomeno sia dovuto a un prevalere in materia della "prassi" quotidiana, ben nota a chiunque frequenti le cancellerie giudiziarie e ne conosca l'estrema organizzazione, ma anche - a volte - all'incolpevole disordine, che permette di fatto a chiunque di accedere a qualunque fascicolo e di esaminarlo; argomentazione questa su cui meditare e che meriterebbe un serio approfondimento.